

## REGOLAMENTO (CEE) N. 3753/87 DELLA COMMISSIONE

del 15 dicembre 1987

che abroga il regolamento (CEE) n. 442/84 relativo alla concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 804/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo all'organizzazione comune dei mercati nel settore del latte e dei prodotti lattiero-caseari<sup>(1)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 2998/87<sup>(2)</sup>, in particolare l'articolo 6, paragrafo 7,

considerando che il regolamento (CEE) n. 442/84 della Commissione<sup>(3)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 698/86<sup>(4)</sup> prevede la concessione di un aiuto per il burro di ammasso privato destinato alla fabbricazione dei prodotti indicati nel regolamento (CEE) n. 262/79 della Commissione<sup>(5)</sup>;

considerando che il regolamento (CEE) n. 1932/81 della Commissione, del 13 luglio 1981, relativo alla concessione di un aiuto per il burro e il burro concentrato destinati alla fabbricazione di prodotti della pasticceria, di gelati e di altri prodotti alimentari<sup>(6)</sup>, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 3812/85<sup>(7)</sup>, persegue gli stessi obiet-

tivi del regolamento (CEE) n. 442/84; che, in considerazione del maggior equilibrio riscontrato sul mercato comunitario del burro, imputabile alle recenti riforme sia del regime del prelievo supplementare che del regime d'intervento, è opportuno abrogare quest'ultimo regolamento;

considerando che il comitato di gestione per il latte e i prodotti lattiero-caseari non ha emesso alcun parere nel termine fissato dal suo presidente,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO

*Articolo 1*

Il regolamento (CEE) n. 442/84 è abrogato.

*Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1988.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 15 dicembre 1987.

*Per la Commissione*

Frans ANDRIESEN

*Vicepresidente*

<sup>(1)</sup> GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 13.

<sup>(2)</sup> GU n. L 285 dell'8. 10. 1987, pag. 1.

<sup>(3)</sup> GU n. L 52 del 23. 2. 1984, pag. 12.

<sup>(4)</sup> GU n. L 64 del 6. 3. 1986, pag. 12.

<sup>(5)</sup> GU n. L 41 del 16. 2. 1979, pag. 1.

<sup>(6)</sup> GU n. L 191 del 14. 7. 1981, pag. 6.

<sup>(7)</sup> GU n. L 368 del 31. 12. 1985, pag. 3.